



ORDINE DEI CHIMICI DELLE MARCHE

---

# **PROGRAMMA TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE, TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ**

**DELL'ORDINE REGIONALE DEI CHIMICI DELLE MARCHE**

**2018 – 2021**

**Approvato dal Consiglio nella riunione del 21 dicembre 2017**



## **PREMESSA**

Nelle pagine che seguono sono presentati il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2018 - 2021 e il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2018 - 2021, il quale ne costituisce una sezione (cfr. art. 10, comma 2, del d.lgs. n. 33/2013), di seguito denominati sotto la unitaria denominazione "P.T.P.C.T." ed entrambi approvati dal Consiglio dell'Ordine Regionale dei Chimici delle Marche ( di seguito chiamato Ordine delle Marche) con deliberazione del 21/12/2017.

Tale adempimento è stato compiuto dal Consiglio dell'Ordine delle Marche in attuazione della delibera A.N.A.C. n. 145 del 21.10.2014.

Il P.T.P.C.T. dell'Ordine delle Marche è stato redatto in conformità alle disposizioni contenute nella Legge n. 190/2012 e nel Piano Nazionale Anticorruzione (con relativi allegati), tenendo in considerazione le specificità organizzative e strutturali dell'Ordine stesso, la peculiarità della natura dell'Ente e delle attività istituzionali svolte.

In fase di prima attuazione della normativa anticorruzione, l'Ordine ha provveduto alla nomina del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (di seguito RPCT o Responsabile), secondo quanto previsto dell'art. 1, comma 7, della legge 190/2012.

In particolare, il Responsabile è stato individuato nella figura del Consigliere Dott. Alberto Pagnetti, viste le ridotte dimensioni organizzative dell'Ente e sulla base di un'attenta analisi della dotazione di personale dello stesso e fermo restando che la predetta individuazione potrà essere modificata in caso di ulteriori direttive da parte dell'A.N.A.C.

Coerentemente con il sistema di governance dell'Ordine i destinatari del PTPC e, conseguentemente, dell'attività del Responsabile della Prevenzione della Corruzione (RPC), sono i Consiglieri, il personale in servizio presso l'Ordine e tutti i soggetti esterni indicati successivo nel paragrafo. 4.2.

Le funzioni ad esso attribuite sono individuate dall'art. 1, commi 8-10, della legge n. 190 del 2012, dal d.lgs. n. 39/2013 e dal d.lgs. 33 del 2013.

## **RIFERIMENTI NORMATIVI**

Il presente Programma Triennale per la Prevenzione della Corruzione e l'Integrità (d'ora in poi, per brevità, anche "P.T.P.C.T." oppure "Programma"), inclusivo della Sezione Trasparenza, è stato redatto in conformità alla seguente normativa:

- Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione" (d'ora in poi per brevità "Legge Anti-Corruzione" oppure L. 190/2012).



## ORDINE DEI CHIMICI DELLE MARCHE

---

- Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, approvato dal Governo il 15 febbraio 2013, in attuazione di commi 35 e 36 dell’art. 1 della l. n. 190 del 2012” (d’ora in poi, per brevità, “Decreto Trasparenza” oppure D.lgs. 33/2013)
- Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39 recante “Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, comma 49 e 50, della Legge 6 novembre 2012, n. 190 (d’ora in poi, per brevità “Decreto inconfiribilità e incompatibilità”, oppure D.Lgs. 39/2013)
- Regio Decreto 01 marzo 1938 nr 842 “regolamento per l’esercizio della professione di Chimico”
- Legge 25 aprile 1938 n. 897, recante “Norme sull’obbligatorietà dell’iscrizione negli albi professionali e sulle funzioni relative alla custodia degli albi”
- Decreto Legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1944 n. 382, recante “Norme sui Consigli degli Ordini e Collegi e sulle Commissioni Centrali Professionali”
- Decreto Legislativo Presidenziale 21 giugno 1946 n. 6 recante “Modificazioni agli ordinamenti professionali”
- D.M. 09 settembre 1957 (integrato e modificato dal D.M. 26 ottobre 1996 n. 654) – regolamento sugli esami di Stato
- Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, recante “Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative prove per l’esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti”
- Decreto del Presidente della Repubblica 08 luglio 2005, n. 169, recante “Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di ordini professionali”
- Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, recante “Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell’articolo 3, comma 5, del Decreto-Legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148”

Nella predisposizione del Piano sono state considerate, per le parti che disciplinano le regole di comportamento che devono essere osservate da parte dei dipendenti pubblici, le disposizioni seguenti:

- il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165, "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, intitolato “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;



- la Delibera n. 75/2013 "Linee Guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni";

Ed in conformità alla:

- Delibera dell'ANAC (già CIVIT) n. 72 dell'11 settembre 2013 con cui è stato approvato il Piano Nazionale Anticorruzione (d'ora in poi per brevità PNA);
- Delibera ANAC 21 ottobre 2014 n.145/2014 avente per oggetto: "Parere dell'Autorità sull'applicazione della l. n.190/2012 e dei decreti delegati agli Ordini e Collegi professionali"
- Alla Delibera ANAC n. 831 del 3 agosto 2016

Tutto quanto non espressamente regolamentato dal presente Programma, si intende regolamentato dalla normativa di riferimento.

Gli allegati fanno parte sostanziale e integrante del presente Programma, di modo che tutti i documenti che lo compongono, devono essere letti ed interpretati l'uno per mezzo degli altri.

## **ENTRATA IN VIGORE, VALIDITÀ ED AGGIORNAMENTI**

Il PTPCT, che entra in vigore successivamente all'approvazione del Consiglio dell'Ordine e viene pubblicato online sul portale istituzionale dell'Ente; in conformità con la normativa vigente, ha una validità triennale e sarà aggiornato annualmente entro il 31 gennaio di ciascun anno, in ottemperanza di quanto previsto dall'art. 1, comma 8, della Legge n. 190/2012.

L'aggiornamento annuale del PTPCT dovrà tenere conto dei seguenti fattori:

- A. l'eventuale mutamento o integrazione della disciplina normativa in materia di prevenzione della corruzione, del PNA e delle previsioni penali;
- B. i cambiamenti normativi e regolamentari che modificano le attività istituzionali, le attribuzioni o l'organizzazione dell'Ordine. (es.: l'attribuzione o la eliminazione di nuove competenze);
- C. l'emersione di nuovi fattori di rischio emersi dall'analisi fattuale delle attività amministrative e istituzionali svolte dall'Ente;
- D. le modifiche intervenute nelle misure predisposte per prevenire il rischio di corruzione.

Come previsto dal dell'art. 1, comma 10, della legge n. 190/2012, il RPCT provvederà, inoltre, a proporre al Consiglio la modifica del Piano ogni qualvolta siano accertate significative violazioni delle prescrizioni in esso contenute.



Il RPCT potrà, inoltre, proporre delle modifiche al presente documento qualora ritenga che delle circostanze esterne o interne all'ente possano ridurre l'idoneità del Piano a prevenire il rischio di corruzione o limitarne la sua efficace attuazione.

## **OBIETTIVI**

La predisposizione del PTPCT risponde all'esigenza di rafforzare i principi di legalità, di correttezza, di buon andamento e di trasparenza nella gestione delle attività svolte dal Consiglio dell'Ordine dei Chimici delle Marche, in ossequio al principio disposto dall'art. 97 della Costituzione Italiana.

In primo luogo, la predisposizione di specifiche misure aventi lo scopo di prevenire il rischio di corruzione costituisce l'occasione per analizzare e, eventualmente, ripensare alle modalità di svolgimento dei procedimenti amministrativi avviati dall'Ente, nonché per favorire il raggiungimento dei suddetti principi, promuovendo il corretto funzionamento della struttura e tutelando la reputazione e la credibilità dell'azione dell'Ordine nei confronti degli iscritti e di tutti coloro che interloquiscono con l'Ente stesso.

In secondo luogo, il PTPCT è finalizzato anche a sensibilizzare tutti i soggetti destinatari ad impegnarsi attivamente e costantemente nell'attuare le misure di contenimento del rischio previste nel presente documento e nell'osservare le procedure e le regole interne, nonché di assicurare la correttezza dei rapporti tra l'Ordine e i soggetti che con esso intrattengono relazioni di qualsiasi genere. Il rispetto delle disposizioni contenute nel PTPCT da parte dei soggetti destinatari elencati nel successivo paragrafo 2 intende favorire l'attuazione di comportamenti individuali ispirati all'etica della responsabilità ed in linea con le diverse disposizioni di legge ed i principi di corretta amministrazione.

Inoltre, il PTPCT è finalizzato anche a:

determinare una piena consapevolezza che il manifestarsi di fenomeni di corruzione espone l'Ordine a gravi rischi soprattutto sul piano dell'immagine e può produrre delle conseguenze sul piano penale a carico del soggetto che commette la violazione;

sensibilizzare tutti i soggetti destinatari ad impegnarsi attivamente e costantemente nell'attuare le misure di contenimento del rischio previste nel presente documento e nell'osservare le procedure e le regole interne;

assicurare la correttezza dei rapporti tra l'Ordine e i soggetti che con esso intrattengono relazioni di qualsiasi genere, anche verificando e vigilando su eventuali situazioni che potrebbero dar luogo al manifestarsi di situazioni di conflitto d'interesse;



coordinare le misure di prevenzione della corruzione con i controlli che devono essere attuati per vigilare sul rispetto delle disposizioni sulla inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi previste dal D.Lgs. 39/2013.

## **1 Struttura del Piano triennale di prevenzione della corruzione**

Allo scopo di conferire al PTPCT una maggiore dinamicità collegata all'esigenza di procedere annualmente alla revisione (e fermo restando che alla presente prima stesura si è provveduto in un lasso di tempo piuttosto breve e che dunque il Consiglio si riserva ogni revisione, modificazione o integrazione che risultasse opportuna o necessaria, anche alla luce delle indicazioni che il Consiglio Nazionale dei Chimici vorrà offrire), esso è stato strutturato nel modo seguente.

### 1) Una parte generale, che comprende:

- l'indicazione del quadro normativo di riferimento;
- l'elenco delle ipotesi di reato prese in esame;
- la descrizione della metodologia seguita per l'elaborazione del piano;
- l'individuazione delle misure di carattere generale valide per tutti i processi che caratterizzano l'attività dell'Ordine ;
- i compiti del Responsabile di prevenzione della corruzione.

### 2) Una parte specifica, nella quale sono descritti:

- i processi e le attività a rischio;
- i reati ipotizzabili in via potenziale;
- il livello di esposizione al rischio;
- le misure di prevenzione, con l'indicazione degli obiettivi e dei tempi definiti per l'attuazione delle misure.

## 2 Destinatari del Piano

In base alle indicazioni contenute nella legge n. 190/2012 e nel PNA sono stati identificati come destinatari del PTPCT:

1. i componenti del Consiglio;
2. il personale dell'Ordine;
3. i componenti delle Commissioni (anche esterni);
4. i consulenti;
5. i revisori dei conti;
6. i titolari di contratti per lavori, servizi e forniture.

## **3 Obbligatorietà**



È fatto obbligo a tutti i soggetti indicati nel paragrafo 2 di osservare scrupolosamente le norme e le disposizioni contenute nel presente Piano.

## **CORRUZIONE**

Il PTPCT costituisce il principale strumento adottato dall'Ente per favorire il contrasto della corruzione e promuovere la legalità dell'azione dell'Ordine, allo scopo di prevenire le situazioni che possono provocarne un malfunzionamento.

Il PTPCT è stato redatto per favorire la prevenzione di una pluralità di reati. Nel corso dell'analisi dei rischi si è fatto riferimento ad un'accezione ampia di corruzione, prendendo in considerazione i reati contro la Pubblica Amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del Libro II del codice penale e, più in generale, tutte quelle situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, potrebbe emergere un malfunzionamento dell'Ordine a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite, ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa ab externo, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo.

Nel corso dell'analisi del rischio sono stati considerati tutti i delitti contro la pubblica amministrazione, date le attività svolte dall'Ordine; in fase di elaborazione dello strumento, l'attenzione si è focalizzata in particolare sulle seguenti tipologie di reato:

- a) Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);
- b) Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);
- c) Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- d) Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- e) Concussione (art. 317 c.p.);
- f) Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.);
- g) Peculato (art. 314 c.p.);
- h) Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.);
- i) Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.);
- j) Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione (art. 328 c.p.).

## **ELABORAZIONE DEL PIANO**

L'elaborazione del presente Piano è il risultato di una valutazione congiunta da parte dell'intero Consiglio sotto il coordinamento del Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Chimici delle Marche, quale rappresentante dell'organo di indirizzo politico e di gestione amministrativa dell'Ente e del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza, nominato come da delibera n. 1 del 7/09/2017.

Si sottolinea, inoltre, che il presente Piano è consultabile sul sito internet istituzionale dell'Ordine ([www.chimicimarche.it](http://www.chimicimarche.it)) nella sezione "Amministrazione Trasparente



## **MONITORAGGIO DELLA COMPLESSIVA ATTIVITÀ ISTITUZIONALE E AMMINISTRATIVA DELL'ENTE ED ENUCLEAZIONE DELLE AREE A PIÙ ALTO RISCHIO DI CORRUZIONE**

### **1 Individuazioni aree. Metodologia**

In questa sezione, sono individuate le macro aree attinenti alle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione (cfr. art. 1, comma 9 della Legge 190/2012). Si rappresenta, preliminarmente, che i contenuti di tale sezione sono il risultato della comparazione tra il dato normativo fornito dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190, le direttive fornite dall'Autorità Nazionale Anti Corruzione, il "Piano Nazionale Anticorruzione" e relativi allegati, liberamente consultabili sul sito istituzionale dell'Autorità e l'analisi specifica delle diverse attività amministrative esercitate dall'Ordine Interregionale dei Chimici delle Marche, l'organizzazione complessiva degli uffici dello stesso ente e la verifica "sul campo" dell'impatto del fenomeno corruttivo sui singoli processi svolti nell'ente.

A tal fine, si prende atto, in primo luogo, della suddivisione per aree indicata nel P.N.A. e nell'art. 1, comma 16, L.190/2012; in particolare, si fa riferimento ai procedimenti di:

1. autorizzazione o concessione;
2. scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al D.Lgs n. 50 del 2016;
3. concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;
4. concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui al d.lgs. 165/2001.

Tali procedimenti corrispondono ai seguenti processi:

- processi finalizzati all'acquisizione e alla progressione del personale;
- processi finalizzati all'affidamento di lavori, servizi e forniture nonché all'affidamento di ogni altro tipo di commessa o vantaggio pubblici disciplinato dal d.lgs. n. 50 del 2016;
- processi finalizzati all'adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario;
- processi finalizzati all'adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.

Ritenuto opportuno modulare le suddivisioni riportate nel P.N.A. alla realtà dell'Ordine, anche sulla base delle specifiche funzioni ad esso attribuite dalla legge, si procede ad una classificazione dell'attività complessiva dell'Ordine dei Chimici delle Marche:

1. area istituzionale, che riguarda le attività compiute dal Consiglio dell'Ordine delle Marche e che l'Ente svolge in base ai compiti ad essa riconosciuti dall'insieme delle norme vigenti;





2. area di supporto e di gestione, che comprende le attività necessarie ad assicurare l'efficace funzionamento dei processi istituzionali e, più in generale, il corretto espletamento delle funzioni riconosciute all'Ente.

Alla luce di tali premesse metodologiche, si individuano i singoli processi relativi a ciascuna area, comprendendo in esse non soltanto quei processi che il Piano deve, per legge, contenere, ma anche gli ulteriori, inseriti in virtù delle peculiarità organizzative e funzionali dell'Ordine, con l'avvertenza che ogni valutazione di seguito riportata è suscettibile di variazione e/o integrazione in sede di aggiornamento al Piano.

**- Tabella 1. Aree di rischio e singoli processi - Mappatura**

Area	Processo
Istituzionale	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Attività deliberante in tema di gestione dell'Albo</li><li>2. Attività di affidamento di beni, lavori e servizi</li><li>3. Attività consultiva</li><li>4. Attività in materia di formazione</li><li>5. Attività di acquisizione e progressione del personale</li><li>6. Approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo</li></ol>
Di supporto e di gestione	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Attività di riscossione quote associative</li><li>2. Attività operazioni elettorali</li><li>3. Attività di ricevimento istanze di cancellazione, iscrizione per l'albo professionale</li><li>4. Attività di conservazione e della gestione della documentazione contabile</li><li>5. Manutenzione intervento sui server e estrazione dati software gestione iscritti</li><li>6. Attività di gestione corsi di formazione</li><li>7. Attività disciplinare</li></ol>

**ANALISI DEI RISCHI**

La fase relativa all'analisi dei rischi si è articolata in due sottofasi costituite rispettivamente da:

- a) l'identificazione dei rischi di corruzione che caratterizzano i processi e le attività dell'Ente;
- b) la valutazione del grado di esposizione ai rischi.



## ORDINE DEI CHIMICI DELLE MARCHE

Queste due attività preludono al trattamento del rischio, che costituisce la terza fase del processo di risk management, che sarà analizzata nella sezione seguente.

Le attività di identificazione e valutazione dei rischi sono state sviluppate assumendo come riferimento metodologico il PNA ed i relativi allegati.

Quanto alla fase sub lett. a., l'attività di identificazione dei rischi è stata condotta analizzando i processi istituzionali e di supporto e gestione elencati nella Sezione precedente, attraverso l'analisi della documentazione predisposta internamente e costituita dai regolamenti organizzativi, dalle delibere e da ogni altra documentazione utile nonché dalla prassi abitualmente seguita; particolare rilevanza hanno assunto le risultanze procedurali dell'Ufficio disciplinare, utili a individuare efficacemente le aree di attività più sensibili al fenomeno corruttivo.

Sulla base di tale analisi, il Consiglio ha identificato per ciascun processo e attività i seguenti elementi

1. l'identificazione del rischio sotteso al relativo processo preso in esame, inteso come ipotesi astratta di comportamento pregiudicante la corretta ed efficace gestione dei procedimenti amministrativi;
2. individuazione dei reati di corruzione o contro la pubblica amministrazione ipotizzabili, considerando i delitti previsti dal Titolo II, del Capo I del Libro II del codice penale, e qualsiasi altro elemento che possa portare ad un malfunzionamento dell'Ente;

Alla luce di tali premesse metodologiche, si riportano di seguito le risultanze delle analisi compiute sui singoli processi, con l'avvertenza che ogni valutazione di seguito riportata è suscettibile di variazione e/o integrazione in sede di aggiornamento al Piano:

### - Tabella 2. Identificazione del rischio e identificazione del reato

Area di rischio	Processo	Valutazione rischio	Identificazione reato
Istituzionale	Attività deliberante in tema di gestione dell'Albo	Mancata o carente verifica dei presupposti di legge	Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.); Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p);



ORDINE DEI CHIMICI DELLE MARCHE

			<ul style="list-style-type: none"><li>- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);</li><li>- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);</li><li>- Concussione (art. 317 c.p.)</li><li>- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.);</li><li>- Abuso d'ufficio (art. 323)</li></ul>
	Attività di affidamento di beni, lavori e servizi	<ul style="list-style-type: none"><li>- Violazione principio di concorrenza;</li><li>- Inosservanza del regolamento acquisti</li><li>- assenza di previsioni circa garanzie partecipative, di pubblicità e procedurali;</li><li>- accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso;</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Corruzione (artt. 318, 319, 320, 322 c.p.);</li><li>- Concussione (art. 317 c.p.);</li><li>- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.);</li><li>- Rifiuto di atti d'ufficio (art. 328 c.p.);</li><li>- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.);</li><li>- Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.);</li><li>- Rifiuto di atti d'ufficio (art.328 c.p.);</li><li>- Turbata libertà degli incanti (art.</li></ul>



ORDINE DEI CHIMICI DELLE MARCHE

		<ul style="list-style-type: none"><li>– definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnicoeconomici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)</li></ul>	353 c.p.); - traffico illecito di influenze (art.346 c.p.)
	Attività consultiva	Mancato rilascio di parere o rilascio di un parere non conforme alla legge o eccedente le proprie competenze per favorire il conseguimento di una situazione di vantaggio o di svantaggio Istruttoria finalizzata al rilascio pareri di congruità delle parcelle	Corruzione (artt. 318, 319, 320, 322 c.p.); Concussione (art. 317 c.p.); Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.); Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.); Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione (art. 328 c.p.).
	Attività di formazione	<ul style="list-style-type: none"><li>– Esame e valutazione delle offerte formative;</li><li>– Vigilanza sull'adempimento obbligo formativo e attribuzione dei crediti formativi professionali</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>– Corruzione (artt. 318, 319, 320, 322 c.p.);</li><li>– Concussione (art. 317c.p.);</li><li>– Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.);</li><li>– Rifiuto di atti</li></ul>



ORDINE DEI CHIMICI DELLE MARCHE

			d'ufficio (art. 328 c.p.); – Traffico illecito di influenze (art. 346 bis c.p.);
	Attività di acquisizione progressione del personale	–Inosservanza delle regole di fonte primaria, regolamentare e contrattualistica rilevanti in materia; –previsioni di requisiti di accesso “personalizzati” ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari; –abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari; - irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati	– Corruzione (artt. 318, 319, 320, 322 c.p.); – Concussione (art. 317 c.p.); – Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.); – Traffico illecito di influenze (art. 346 bis c.p.);



ORDINE DEI CHIMICI DELLE MARCHE

		<p>particolari;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la cogenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari;</li><li>– progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari;</li><li>– motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li></ul>	
	Approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo	Falsificazione documenti contabili e inosservanza regole	<ul style="list-style-type: none"><li>– Corruzione (artt. 318, 319, 320, 322 c.p.);</li><li>– Concussione (art.</li></ul>



ORDINE DEI CHIMICI DELLE MARCHE

		procedimentali	317 c.p.); – Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.);
Di supporto e di gestione	Attività di riscossione quote associative	– Violazione norme procedimentali; – omessa comunicazione al Consiglio sulle risultanze del relativo procedimento; – inosservanza termini procedimentali; – appropriazione indebita di quote riscosse.	– Corruzione (artt. 318, 319, 320, 322 c.p.); – Concussione (art. 317 c.p.); – Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.);
	Attività operazioni elettorali	– Violazione norme procedimentali rilevanti in materia; – alterazione del procedimento elettorale; – inosservanza termini procedimentali; – falsificazione schede elettorali;	– Corruzione (artt. 318, 319, 320, 322 c.p.); – Concussione (art. 317 c.p.); – Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.);
	Attività di ricevimento istanze di cancellazione, iscrizione per l'albo professionale	– Violazione norme procedimentali rilevanti in materia; – omessa comunicazione al Consiglio; – inosservanza	– Corruzione (artt. 318, 319, 320, 322 c.p.); – Concussione (art. 317 c.p.); – Induzione indebita a dare o promettere utilità



ORDINE DEI CHIMICI DELLE MARCHE

		termini procedurali	(art. 319 quater c.p.);
	Attività di conservazione e della gestione della documentazione contabile	<ul style="list-style-type: none"><li>– Occultamento, perdita, distruzione dolosi o colposi della documentazione;</li><li>– rispetto dei tempi e modalità di pagamento</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>– Corruzione (artt. 318, 319, 320, 322 c.p.);</li><li>– Concussione (art. 317 c.p.);</li><li>– Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319quater c.p.);</li></ul>
	Manutenzione intervento sui server e estrazione dati software gestione iscritti	<ul style="list-style-type: none"><li>– Occultamento, perdita, distruzione dolosi o colposi della documentazione;</li><li>– manomissione dei dati telematici;</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>– Corruzione (artt. 318, 319, 320, 322 c.p.);</li><li>– Concussione (art. 317 c.p.);</li><li>– Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319quater c.p.);</li></ul>
	Attività di gestione corsi di formazione	<ul style="list-style-type: none"><li>– Inefficiente organizzazione e svolgimento delle attività formative</li><li>– appropriazione indebita quote di iscrizione</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>– Corruzione (artt. 318, 319, 320, 322 c.p.);</li><li>– Concussione (art. 317 c.p.);</li><li>– Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319quater c.p.);</li></ul>
	Attività disciplinare	<ul style="list-style-type: none"><li>– Invio della contestazione</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>– Corruzione (artt. 318, 319, 320,</li></ul>





## ORDINE DEI CHIMICI DELLE MARCHE

		all'iscritto ai sensi regolamento del consiglio di Disciplina – Invio della comunicazione della sanzione all'iscritto ai sensi regolamento del consiglio di Disciplina	322 c.p.); – Concussione (art. 317 c.p.); – Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.); – Traffico illecito di influenze (art. 346 bis c.p.);
--	--	---	---

Completata questa prima attività di identificazione e mappatura dei rischi, il Consiglio ha proceduto successivamente alla valutazione dei rischi, inerente alla fase sub lett. b.

Tale attività è stata condotta allo scopo di far emergere le aree di attività di pertinenza dell'Ordine maggiormente esposte al rischio di corruzione da monitorare e presidiare mediante l'implementazione di nuove misure di trattamento del rischio oltre a quelle già poste in essere; tale valutazione è avvenuta mediante l'attribuzione a ciascun processo di un valore numerico progressivo, tale da indicare il rischio di corruzione, secondo la nota di lettura della scala numerica riportata di seguito.

In particolare, al fine di stimare il livello di esposizione al rischio, per ciascuna attività è stata valutata: - la probabilità che si possano realizzare i comportamenti a rischio ipotizzati nella fase precedente; nello specifico, sono stati considerati, ove applicabili, i seguenti fattori:

- la discrezionalità del processo;
- la rilevanza esterna;
- la frazionabilità
- il valore economico;
- la complessità;
- la tipologia di controllo applicato al processo.
- l'impatto che tali comportamenti potrebbero produrre e a tale scopo, sono stati considerati:
  - l'impatto economico;
  - l'impatto sulla reputazione pubblica dell'Ente;
  - l'impatto organizzativo



Alla luce di tali premesse metodologiche, si riportano di seguito le risultanze delle analisi compiute sui singoli processi, con l'avvertenza che ogni valutazione di seguito riportata è suscettibile di variazione e/o integrazione in sede di aggiornamento al Piano:

**- Tabella 3. Valutazione del grado di esposizione ai rischi**

<b>Aree di rischio</b>	<b>Processo</b>	<b>Valore medio della probabilità</b>	<b>Valore medio dell'impatto</b>	<b>Valutazione complessiva del rischio</b>
Istituzionale	1. Attività deliberante in tema di gestione dell'Albo	1	1	1
	2. Attività di affidamento di beni, lavori e servizi	3	3	9
	3. Attività consultiva	1	1	1
	4. Attività di formazione	3	3	9
	5. Attività di acquisizione progressione del personale	3	3	9
	6. Approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo	1	3	3
Di supporto e di gestione	1. Attività di riscossione quote associative	1	3	3
	2. Attività operazioni	2	3	6



ORDINE DEI CHIMICI DELLE MARCHE

Aree di rischio	Processo	Valore medio della probabilità	Valore medio dell'impatto	Valutazione complessiva del rischio
	elettorali			
	3. Attività di ricevimento istanze di cancellazione, iscrizione per l'albo professionale	1	2	2
	4. Attività di conservazione e della gestione della documentazione contabile	1	2	2
	5. Manutenzione intervento sui server e estrazione dati software gestione iscritti	1	1	1
	6. Attività di gestione corsi di formazione	2	3	6
	7. Attività disciplinare	2	3	6

Scala di valori e frequenza della probabilità: 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile. Scala di valori e importanza dell'impatto: 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore. Valutazione complessiva del rischio: Il livello di rischio è determinato dal prodotto tra il valore medio della frequenza della probabilità e il valore medio dell'impatto e può assumere valori compresi tra 0 e 25 (0 = nessun rischio; 25 = rischio estremo)



## PROGETTAZIONE DEL SISTEMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO

Successivamente all'analisi del rischio, si è proceduto alla progettazione del sistema del trattamento dei rischi individuati nella fase precedente.

Tale sistema comprende la definizione delle strategie di risposta al rischio e la progettazione delle azioni specifiche a seconda della natura del processo e del valore numerico ad esso attribuito in sede di valutazione.

Nel sistema di trattamento del rischio possono essere fatte rientrare tutte quelle azioni che contribuiscono a ridurre la probabilità di manifestazione dei reati di corruzione oppure a limitarne l'impatto.

Il sistema di trattamento dei rischi di corruzione, che è stato concepito dall'Ente quale elemento cardine del sistema di prevenzione della corruzione, è costituito da una pluralità di elementi che, per esigenze di schematizzazione, possono essere così distinti:

- misure di carattere generale o trasversale, che comprendono tutte quelle azioni comuni ai processi a rischio, che riguardano l'organizzazione nel suo complesso e che possono contribuire a ridurre la probabilità di commissione di comportamenti corruttivi;
- misure specifiche che riguardano i singoli processi a rischio e sono finalizzati a definire il sistema di trattamento del rischio specifico per ciascun processo.

### **1 Le misure di carattere generale**

Come evidenziato nel paragrafo precedente, le misure di carattere generale o trasversali si riferiscono a tutte quelle azioni di prevenzione del rischio di corruzione che riguardano l'organizzazione nel suo complesso e che definiscono le caratteristiche del contesto organizzativo, in cui operano le misure di controllo specifiche o particolari, che riguardano, invece, i singoli processi a rischio.

- a) Le misure di carattere generale si riferiscono a:
- b) le azioni poste in essere per assicurare la trasparenza delle attività realizzate dall'Ordine;
- c) l'informatizzazione dei processi;
- d) l'accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti;
- e) il monitoraggio sul rispetto dei termini;
- f) il codice di comportamento;
- g) la formazione e la comunicazione del Piano.



Per quanto non contenuto nella presente Sezione, si rinvia alle successive per l'analisi delle ulteriori misure generali individuate.

## **2 Misure speciali**

L'individuazione di misure speciali per il singolo processo tiene conto della natura dello stesso, del valore numerico di valutazione del rischio ad esso attribuito e della realtà operativa ed amministrativa dell'Ordine; a tal fine, si fa riferimento alle misure speciali riportate nell'Allegato 4 del PNA.

## **3 Le misure di trasparenza**

La trasparenza costituisce un importante principio che caratterizza l'attività dell'Ordine per prevenire la corruzione e, più in generale, qualsiasi situazione che possa provocare un malfunzionamento.

La pubblicazione costante e tempestiva di informazioni sulle attività poste in essere permette, infatti, di favorire forme di controllo diffuso anche da parte di soggetti esterni e di svolgere un'importante azione di deterrente per potenziali condotte illegali o irregolari.

Considerata l'importanza che le misure per la trasparenza rivestono anche ai fini della prevenzione della corruzione, si prevede che il PTTI sia parte integrante del presente Piano; Il dettaglio delle misure adottate in termini di trasparenza è contenuto in una successiva Sezione a cui pertanto si rinvia.

## **4 Tabella analitica**

La tabella seguente riporta l'analisi analitica relativa all'inquadramento dell'area e del processo ivi considerato, le misure di prevenzione già predisposte e quelle da predisporre, utili a ridurre la probabilità che il rischio si verifichi, con indicazione dei responsabili e, laddove possibile, degli indicatori e delle modalità di verifica dell'attuazione, in relazione alle misure di carattere generale e delle ulteriori misure integrative, con l'avvertenza che ogni valutazione di seguito riportata è suscettibile di variazione e/o integrazione in sede di aggiornamento al Piano.



- Tabella 4. Misure di prevenzione area istituzionale

Aree di rischio	Processo	Misure di prevenzione	Responsabili Implementazione misura	Indicatori	Termini di implementazione misura
Istituzionale	1. Attività deliberante e in tema di gestione dell'Albo	a. Istruttoria che coinvolge più soggetti (del Consiglio e del personale); b. controllo sul rispetto dei termini procedurali; c. implementazione sistema di comunicazione con l'ufficio competente e con l'interessato mediante creazione di apposito indirizzo di posta elettronica e pubblicazione dei dati rilevanti su specifica sezione di "Amministrazione trasparente" all'interno del sito istituzionale dell'Ente	Consiglio dell'Ordine	Data entro cui approvare le relative delibere;  - avvenuta pubblicazione sul sito istituzionale dell'indirizzo di posta elettronica con cui relazionarsi con l'interessato; - segnalazioni dell'utenza pervenute e pubblicate nell'apposita sezione "Amministrazione e trasparente" – "Controlli e rilievi sull'amministrazione"	31/12/2018
	2. Attività di affidamento di beni, lavori e servizi	a. verifica di dichiarazioni di incompatibilità/inconferibilità incarichi sostitutive di certificazione e di atto notorio rese ai sensi degli artt. 46-49 del D.P.R. n. 445 del 2000 (artt. 71 e 72 del D.P.R. n.445 del 2000) b. controllo sul rispetto dei termini procedurali; c. Sistema di controllo su più livelli (amministrativo e consiliare); d. Assegnazione della procedura di affidamento in	Consiglio dell'Ordine	Controllo dichiarazioni; Conformità al regolamento di affidamento beni e servizi	31/12/2018



ORDINE DEI CHIMICI DELLE MARCHE

Aree di rischio	Processo	Misure di prevenzione	Responsabili Implementazione misura	Indicatori	Termini di implementazione misura
		sede Consiliare e/o mediante individuazione del RUP			
	3. Attività consultiva	<p>a. Istruttoria che coinvolge più soggetti (membri del Consiglio e del personale) sistema di controllo su due livelli;</p> <p>b. Pubblicazione dei pareri resi laddove di interesse generale in apposite aree del sito web</p> <p>c. Definizione criteri di quantificazione onorari professionali</p> <p>d. Implementazione di una istruttoria lacunosa e/o parziale per favorire l'interesse di un professionista</p> <p>e. Implementazione di una procedura per la valutazione dell'attività professionale</p> <p>f. Valutazioni collegiali per le richieste di professionisti per conferimento incarichi sulla base di una procedura interna</p>	Consiglio dell'Ordine	<p>Pareri pubblicati su apposita sezione di "Amministrazione e trasparente"; Istituzione di un regolamento interno ai sensi della L.241/1990: previsione di commissioni di valutazione di congruità; indicazione dei requisiti dei componenti la commissione; modalità di funzionamento della commissione</p> <p>Rotazione dei soggetti che istruiscono le domande</p> <p>Organizzazione delle richieste, raccolta e rendicontazione Implementazione e procedura per indicazione professionisti per lo svolgimento di incarichi</p>	31/12/2018
	4. Attività di	a. Verifica adempimento	Consiglio	Analisi delle risultanze delle	



## ORDINE DEI CHIMICI DELLE MARCHE

Aree di rischio	Processo	Misure di prevenzione	Responsabili Implementazione misura	Indicatori	Termini di implementazione misura
	formazione	obbligo formativo degli Iscritti  b. Verifiche a campione sull'effettiva durata e meritevolezza dell'evento	dell'Ordine	verifiche	
	5. Attività di acquisizione e progressione del personale	a. Pubblicazione dei dati relativi alle procedure selettive sull'apposita sezione di "Amministrazione trasparente";  b. Adozione delle modalità di concorso pubblico	Consiglio dell'Ordine	Adozione di una procedura che preveda: criteri di composizione della commissione  verificabilità della valutazione comparativa dei candidati	
	6. Approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo	Implementazione della pubblicazione dei dati relativi alle operazioni di approvazione del bilancio e del contenuto dello stesso	Consiglio dell'Ordine	Dati pubblicati in apposita Sezione "Amministrazione e Trasparente"	
Di supporto e di gestione	1. Attività di riscossione e quote associative	Attribuzione dell'attività di riscossione ad Agenzia Entrate Riscossione	Consiglio dell'Ordine	Consultazione tramite applicativo gestionale dell'ente	30/11/2018
	2. Attività operazioni elettorali	a. Composizione del seggio elettorale come da disposizioni normative;	Consiglio dell'Ordine	Verbale delle attività elettorali	
	3. Attività di ricevimento o istanze di cancellazione,	a. controllo consiliare sul rispetto dei termini procedurali;  b. intensificazione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio	Consiglio dell'Ordine	% di segnalazioni di priorità per i quali sono stati rispettati i tempi procedurali	





ORDINE DEI CHIMICI DELLE MARCHE

Aree di rischio	Processo	Misure di prevenzione	Responsabili Implementazione misura	Indicatori	Termini di implementazione misura
	iscrizione per l'albo professionale	rese ai sensi degli artt. 46- 49 del D.P.R. n. 445 del 2000 (artt. 71 e 72 del D.P.R. n. 445 del 2000);			
	4. Attività di conservazione e della gestione della documentazione contabile	Verifica della corretta e puntuale implementazione delle software della contabilità	Tesoriere dell'Ordine	Corrispondenza con gli estratti conto bancari e dell'importo della cassa  Relazione trimestrale sull'andamento economico	31/12/2018
	5. Manutenzione intervento sui server e estrazione dati software gestione iscritti	a. implementazione della pubblicazione dei dati relativi alle relative procedure sull'apposita sezione di "Amministrazione trasparente";  b. Regolazione del relativo procedimento, mediante l'adozione di direttive interne  c. previsione dei termini per la manutenzione e interventi necessari	Addetto segreteria e consulente esterno		31/12/2018
	6. Attività di gestione corsi di formazione	a. Mancata valutazione delle richieste di autorizzazione, per carenza inadeguatezza dei controlli rispetto ai regolamenti  b Mancata o inefficiente vigilanza sugli "Enti Terzi" autorizzati alla formazione  c. Inefficiente organizzazione e svolgimento delle attività formative	Presidente consigliere delegato e	Valutazione della partecipazione ai corsi  Questionario agli iscritti in merito alle esigenze formative	30/11/2018
	7. Attività disciplinare	Previsione di tempistiche di invio comunicazione contestazione e/o sanzione	Consiglio disciplina dell'Ordine di	Controllo del rispetto della tempistica	31/12/2018



Per fornire al responsabile ogni dato utile al monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge o dal regolamento per la conclusione dei procedimenti, vengono di seguito riportati, ove previsti, i termini di conclusione per i singoli processi analizzati nella tabella 4.

**Tabella 5. Termini procedimenti amministrativi**

<b>Denominazione e oggetto del procedimento</b>	<b>Termine di conclusione previsto dalla legge o dal regolamento</b>
Iscrizione all'Albo	15 gg dalla presentazione
Cancellazione dall'Albo	Entro il 31 dicembre
Riscossione quote annuali	Elaborazione della minuta per Ente di Riscossione entro il 28 Febbraio
Approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo	Approvazione Consiglio entro il 30 Aprile
Operazioni elettorali	Come da regolamento ministeriale

## **FORMAZIONE IN TEMA DI ANTICORRUZIONE**

La formazione del personale costituisce una componente centrale del sistema di prevenzione della corruzione.

Tramite l'attività di formazione, l'Ente intende assicurare la corretta e piena conoscenza dei principi, delle regole e delle misure contemplate dal Piano da parte del personale e del Consiglio, anche in funzione del livello di coinvolgimento nei processi esposti al rischio di corruzione.

La formazione sarà rivolta principalmente a favorire il confronto in merito alle tematiche e agli aggiornamenti legislativi e regolamentari, usufruendo anche del supporto del CNC.

Per quel che riguarda la comunicazione interna, al fine di favorire la diffusione della conoscenza del Piano e delle misure in esso contenute, il personale in servizio e coloro che inizieranno a prestare servizio o a collaborare a qualunque titolo, all'atto della costituzione del rapporto di lavoro o di collaborazione, prenderanno visione del Piano

Per quel che riguarda le iniziative di comunicazione esterna, il PTPCT, , viene pubblicato sul sito dell'Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente – Piano Anti corruzione".



## **CODICE DI COMPORTAMENTO**

il Consiglio ha approvato il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici previsto dall'art. 1, comma 44 della L. 190/12 che ha modificato l'art. 54 del D.Lgs. 165/01

## **TRASPARENZA**

### **1 Procedimento di elaborazione e adozione del programma.**

Il procedimento di elaborazione del Programma è stato avviato con la fissazione di un obiettivo strategico da realizzare nel triennio 2018 – 2021, che può essere così sintetizzato:

“promuovere l'innovazione, l'efficienza organizzativa e la trasparenza quali strumenti di prevenzione della corruzione anche migliorando la qualità dell'accesso alle informazioni dell'Ente mediante l'utilizzo di strumenti avanzati di comunicazione con le amministrazioni e con la collettività”

Gli obiettivi operativi sono:

Individuare e pubblicare “dati ulteriori”. Si tratta di dati scelti dall'Ente in ragione delle proprie specificità organizzative e funzionali in aggiunta ai dati la cui pubblicazione è obbligatoria per legge. L'obiettivo è quello di rendere conto, compatibilmente con i propri vincoli organizzativi e finanziari, di tutte le attività svolte dall'Ente nei limiti, comunque di legge e sempre considerando la particolare natura associativa dell'Ente.

### **2 Aggiornamento**

Ferma restando la possibilità di presentare proposte nel corso dell'anno per l'aggiornamento del Programma, in merito a dati, informazioni, modalità di comunicazione per migliorare il livello di trasparenza, l'aggiornamento del Programma avviene annualmente entro il 31 gennaio.

### **3 Termini e modalità di adozione del Programma triennale da parte dell'Ente**

A seguito delle rielaborazioni eventualmente ritenute necessarie, il PTTI costituisce una sezione del PTCP.

### **4 Iniziative di comunicazione all'interno della struttura operativa**

La pubblicazione del PTTI, quale sezione del PTPC viene effettuata con le medesime modalità previste per il PTPC.



Entro 15 giorni dall'adozione, anche sulla base di eventuali richieste ricevute, il Responsabile della Trasparenza illustra i contenuti del PTTI ai componenti della struttura operativa in uno specifico incontro, volto anche a evidenziare i compiti affidati e il contributo a ciascuno richiesto ai fini dell'attuazione del Programma.

## **5 Comunicazione verso l'utenza**

Come già indicato nel PTPC, il PTTI è pubblicato, anche come sezione del Piano triennale della prevenzione della corruzione, sul sito istituzionale dell'Ente.

## **ALTRE INIZIATIVE**

### **1 Elaborazione di direttive per l'attribuzione degli incarichi dirigenziali con la definizione delle cause ostative al conferimento e verifica dell'insussistenza di cause di incompatibilità**

L'Ordine, preso atto che al momento attuale non è presente alcun dipendente inquadrato nel ruolo di dirigente all'interno della dotazione di personale dell'Ente, si conformerà se del caso alle disposizioni contenute nel d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39.

### **2 Art. 35bis d.lgs. 165 del 2001**

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 35 bis del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 39 del 2013, l'Ente, per il tramite del responsabile, verifica la sussistenza di eventuali precedenti penali a carico dei dipendenti e/o dei soggetti cui intendono conferire incarichi nelle seguenti circostanze:

all'atto della formazione delle commissioni per l'affidamento di commesse o di commissioni di concorso;

- all'atto del conferimento degli incarichi dirigenziali e degli altri incarichi previsti dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 39 del 2013;
- all'entrata in vigore dei citati articoli 3 e 35 bis con riferimento agli incarichi già conferiti e al personale già assegnato.



L'accertamento sui precedenti penali avviene mediante acquisizione d'ufficio ovvero mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato nei termini e alle condizioni dell'articolo 46 del D.P.R. n. 445 del 2000 (articolo 20 decreto legislativo n. 39 del 2013).

Se all'esito della verifica risultano a carico del personale interessato dei precedenti penali per delitti contro la pubblica amministrazione, l'Ente:

- si astiene dal conferire l'incarico o dall'effettuare l'assegnazione,
- applica le misure previste dall'art. 3 del decreto legislativo n. 39 del 2013,
- provvede a conferire l'incarico o a disporre l'assegnazione nei confronti di altro soggetto.

In caso di violazione delle previsioni di inconferibilità, secondo l'articolo 17 del decreto legislativo n. 39, l'incarico è nullo e si applicano le sanzioni di cui all'articolo 18 del medesimo decreto.

L'Ordine, per il tramite del responsabile della prevenzione della corruzione, procede a:

- effettuare i controlli sui precedenti penali e per le determinazioni conseguenti in caso di esito positivo del controllo;
- inserire negli interpelli per l'attribuzione degli incarichi espressamente le condizioni ostative al conferimento;
- adeguare i propri regolamenti sulla formazione delle commissioni per l'affidamento di commesse o di concorso.

## **ADOZIONE DI MISURE PER LA TUTELA DELL'INFORMATORE (CD. WHISTLEBLOWER)**

L'Ordine si conforma, altresì, alle recenti innovazioni in tema di misure per la tutela del c.d. whistleblower, così come esposto dall'articolo 1, comma 51 della legge, il quale ha introdotto un nuovo articolo nell'ambito del decreto legislativo n. 165 del 2001, l'articolo 54 bis, rubricato "Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti".

In particolare, il nuovo articolo 54 bis prevede che:

*"1. Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, il pubblico dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può*



*essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.*

*2. Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato.*

*3. L'adozione di misure discriminatorie è segnalata al Dipartimento della funzione pubblica, per i provvedimenti di competenza, dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere.*

*4. La denuncia è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.”.*

La segnalazione di cui sopra deve essere indirizzata con raccomandata a mano direttamente al responsabile della prevenzione della corruzione, che provvede alla trasmissione degli atti all'organo di competenza.

La segnalazione deve avere come oggetto: “Segnalazione di cui all'articolo 54 bis del decreto legislativo 165/2001”. La gestione della segnalazione è a carico del Responsabile della Prevenzione della Corruzione. Tutti coloro che vengono coinvolti nel processo di gestione della segnalazione sono tenuti alla riservatezza. La violazione della riservatezza potrà comportare irrogazioni di sanzioni disciplinari salva l'eventuale responsabilità penale e civile dell'agente.

## MONITORAGGIO

Il monitoraggio sarà condotto su base semestrale dal Responsabile.

Tra le attività di monitoraggio rientrano, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) la verifica dell'attuazione delle misure definite nel Piano;
- b) l'esame delle informazioni sulle modalità di svolgimento dei processi a rischio;
- c) l'analisi e la successiva verifica di segnalazioni relative alla commissione di reati di corruzione pervenute tramite il meccanismo del c.d. whistleblowing o attraverso fonti esterne;
- d) la verifica dell'adeguatezza delle misure previste dal Piano sulla base di eventuali segnalazioni pervenute al Responsabile da parte di soggetti esterni o interni o attraverso gli esiti dell'attività di monitoraggio.



## ORDINE DEI CHIMICI DELLE MARCHE

---

In questa prima fase, qualora dall'attività di verifica emergessero elementi di criticità particolarmente significativi, è previsto l'eventuale aggiornamento del Piano. Il Responsabile riferisce al Consiglio sull'esito dei monitoraggi e delle iniziative adottate in occasione della prima seduta utile e ogni qualvolta sia necessaria una maggiore tempestività nell'informazione. La relazione annuale che il responsabile deve redigere entro il 15 dicembre di ogni anno, secondo quanto previsto dalla l. n. 190/2012, è presentata all'organo collegiale e pubblicata sul sito istituzionale.